

**ACCORDO TRANSITORIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PEF ANNO 2024 – CANONE ORDINARIO E STRAORDINARIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2024 – ADDENDUM AL CONTRATTO QUADRO DEL 17/12/2009 REP.N.38557**

i sottoscritti:

**Dott. Pietro Celani**, nato a Fano il 31 dicembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Fano Via San Francesco d'Assisi n.76, Dirigente Settore I^"Risorse Umane e tecnologiche" competente in materia di enti e soc.partecipate e SPL, il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza del Comune di Fano, P.I. n.00127440410;

**Avv.to Paolo Reginelli**, nato a Fano il 24 gennaio 1963, domiciliato per la carica presso "Aset spa", con sede in Fano Via L. Einaudi n.1, il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza della citata società di cui è Presidente del CdA ed Amministratore Delegato Legale Rappresentante - P.I. n.01474680418;

**richiamata:**

a) la delibera di Consiglio Comunale n.214/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026 del Comune di Fano con cui sono state fissate le seguenti previsioni di entrata:

- euro 1.010.000,00 a titolo di "canone ordinario di igiene ambientale"
  - euro 340.000,00 a titolo di "canone straordinario di igiene ambientale" (conferimenti da fuori bacino)
- Totale 1.350.000,00

b) la determina n.459/2024 assunta dal dirigente del Settore I in ordine al costo del servizio di igiene ambientale 2024 e relativi accertamenti di entrata conformi alle previsioni di bilancio sopra rilevate;

b.1) con tale determina n.459/2024 veniva congruito l'importo dovuto a favore di ASET spa per l'anno 2024 in euro 13.046.940,30 (iva inclusa pari al 10% sulla componente servizi e 22% sul CARC) sulla base del PEF vigente di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.108/2022 - ANNO 2023 PEF pari ad euro 14.008.760,00; tale quantificazione veniva resa transitoriamente, nelle more dell'aggiornamento del PEF 2024, da parte di ATA per consentire le dovute liquidazioni a favore della società;

c) il "Contratto Quadro" del 17/12/2009 rep.n.38577;

c.1 dato atto che il suddetto contratto prevede, in caso di modifiche normative, l'obbligo delle parti a **"salvaguardare, in ogni caso, i canoni a favore del Comune di Fano"**;

c.2 rilevato che tale salvaguardia assunta dal Comune di Fano è da riferirsi all'intangibile discrezionalità di governo delle politiche di bilancio in un contesto di esclusivo "diritto pubblico";

c.3 rilevato che il suddetto contratto, in sintonia con il rapporto "in house", riconosce poteri unilaterali ed autoritativi in capo al Comune di Fano anche inerenti il canone relativo alla discarica di Monteschiantello cui ASET spa ha l'obbligo di conformarsi;

c.4 rilevato che l'art.2 del contratto prevede che il canone determinato dal Comune di Fano **"unilateralmente e potestativamente"** e che **"E' facoltà del Comune di Fano disporre, entro il termine di approvazione del bilancio degli enti locali, aumenti o diminuzioni di detto canone cui deve inderogabilmente adeguarsi ASET spa"**;

d) la nota della Regione Marche del 24/01/2019 in atti Comune di Fano p.g.n.5372;

e) la nota del Dirigente del settore "Risorse Umane e Tecnologiche" del Comune di Fano del 11/03/2019 p.g.n.18365;

**dato atto** che il Comune di Fano non è proprietario, se non indirettamente, della discarica di Monteschiantello in quanto la stessa è attualmente di proprietà di ASET spa; rilevato che detto conferimento è stato attuato in sede di esternalizzazione del relativo servizio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.n.152/2006;

**dato atto** che i canoni relativi all'igiene ambientale che ASET spa deve corrispondere al Comune di Fano costituiscono elemento fondamentale ed al momento irrinunciabile delle politiche di bilancio dell'ente locale;

**dato atto** che l'ATA è subentrata nella titolarità dell'affidamento del servizio igiene ambientale ma che il privilegio dell'affidamento "in house" è stato accordato dal Comune di Fano a favore di ASET spa. Considerato, pertanto, che il Comune di Fano, in relazione al suddetto affidamento "in house", mantiene inalterata la propria veste di "pubblica autorità" sia in relazione al momento genetico dell'obbligazione sia in relazione agli aspetti regolativi della stessa godendo l'ente del diritto unilaterale e potestativo nei confronti del suddetto canone con obbligo

conformativo da parte di ASET spa; tali prerogative del Comune di Fano non sono pregiudicate dall'art.8 della convenzione ATA 10/10/2013;

**Si da atto** che Aset spa è obbligata ad attuare e mantenere a regime i potenziamenti dei servizi previsti ed autorizzati con delibera di Consiglio Comunale n.108/2022 di cui al precedente contratto 2022;

#### **convengono quanto segue**

1) In via transitoria il corrispettivo riconosciuto a favore di ASET spa per l'anno 2024 per il servizio di Igiene Ambientale è pari ad euro 13.046.940,30 (iva compresa pari al 10% sulla componente servizi e 22% sul CARC) salvo quanto previsto al successivo art.8.

1.1) Le liquidazioni afferenti il servizio igiene ambientale per l'anno 2024 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.108/2022, che si intende espressamente richiamata unitamente alle altre deliberazioni riportate in parte narrativa, saranno assolte dal Comune di Fano a favore di ASET spa previa presentazione di fattura e relativa attestazione di regolarità dello svolgimento del servizio.

I pagamenti sono disposti dal Comune di Fano mediante n.6 fatture posticipate sulla base dell'impegno di spesa definito con determina n.459/2024 sopra citato (iva compresa pari al 10% sulla componente servizi e 22% sul CARC).

2) In ragione dell'affidamento "*in house*" del servizio e tenuto conto dei poteri di direzione e controllo esercitati dal Comune di Fano, le parti escludono che le obbligazioni di che trattasi possono essere assistite da garanzia fidejussoria.

Analogamente non sussistono i presupposti per la "certificazione antimafia" -art.83, comma 3, lett.a) del D.Lgs.n.159/2011-.

3) Le n.6 fatture sono assistite da apposita attestazione del Presidente/Amministratore Delegato di ASET spa - ovvero da un dirigente dell'azienda dallo stesso individuato- per la conformità e regolarità del servizio rispetto allo standard di erogazione dello stesso ed agli adempimenti definiti nel piano finanziario di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.108/2022 e precedente contratto 2022 rep.n.2180/2022 e ss.mm.ii.

4) Di stabilire, per il 2024, in euro 1.010.000,00 l'importo complessivo di quanto dovuto da ASET spa al Comune di Fano a titolo di "canone ordinario igiene ambientale" (tale canone è riconosciuto in ragione del privilegio consistente nell'affidamento "*in house*" accordato, *ab origine*, a favore del soggetto gestore da parte del Comune di Fano; detto affidamento consente, tra l'altro, alla società di determinare, sino a diversi interventi normativi, le tariffe di conferimento in discarica sia nell'ambito del piano provinciale rifiuti sia accogliendo rifiuti da fuori bacino di competenza). Si precisa che tale canone non è riferibile ad alcun corrispettivo, neppure di natura dominicale, inerente la discarica in quanto la proprietà dell'impianto di Monteschiantello è di ASET spa e la legge prevede, di norma, che lo stesso sia messo a disposizione del gestore tramite l'istituto giuridico, essenzialmente gratuito, del "comodato". Tale importo sarà liquidato a favore del Comune di Fano entro il 30/09/2024 salvo diverse intese da assumersi tra le parti sulla base del parere del dirigente del settore "Servizi Finanziari" del Comune di Fano. A tale canone accede, per l'anno 2024, un "canone straordinario igiene ambientale" di euro 340.000,00 (per i rifiuti speciali non pericolosi accolti in discarica da fuori bacino). Tali importi potranno essere modificati dal Consiglio Comunale di Fano entro il termine di approvazione del bilancio 2024.

5) Le parti danno atto che gli importi relativi al "canone ordinario ovvero straordinario di igiene ambientale" di cui ai punti che precedono sono "non rilevanti ai fini IVA" in quanto il Comune di Fano agisce, nella presente materia, *jure imperii* e dunque in veste di "pubblica autorità"; la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 29 ottobre 2015, C-174/14 in merito all'interpretazione della disposizione della direttiva IVA, ha affermato che "*gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni*"; inoltre non sono rilevabili, nel caso presente, "*distorsioni della concorrenza di una certa importanza*" in quanto detta fattispecie risulta ontologicamente in contrasto con il privilegio dell'affidamento "*in house*" che si pone, per definizione, al di fuori delle regole di mercato e libera concorrenza.

6) Le parti convengono altresì, che i reciproci debiti/crediti di cui sopra potranno essere oggetto di compensazioni parziali anche nelle relative fatturazioni (tale attività sarà espletata secondo le direttive del dirigente dei "Servizi Finanziari" del Comune di Fano).

7) Il presente contratto ha esclusiva natura regolativa e non costitutiva in ordine alle obbligazioni già dedotte nel contratto stipulato in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario Generale del 17/10/2009 rep.38577. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; in via prudenziale si procede con la sottoscrizione in forma digitale in relazione al fatto che l'affidamento "*in house*" è oggetto di disposizioni speciali applicative del D.Lgs.n.36/2023 (art.12 della Direttiva 2014/24/CE "appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" di organizzazione amministrativa in autoproduzione di servizi). Il presente contratto, soggetto ad IVA limitatamente al corrispettivo per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale presso il Comune di Fano di cui al punto n.1 che precede, è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

8) Il presente contratto sarà rivisto necessariamente tra le parti, con particolare riguardo al corrispettivo dovuto per il servizio a favore di ASET spa, dopo gli atti che assumerà ATA Rifiuti Marche 1 Nord in merito all'aggiornamento del PEF 2024 a cui farà seguito la determina di spesa definitiva per l'esercizio 2024.

**COMUNE DI FANO**

Dott.Pietro CELANI  
firmato digitalmente

**ASET SPA**

Avv. Paolo REGINELLI  
firmato digitalmente